

PRÉTURA DI CORTINA D'AMPEZZO

23 marzo 1960 n. 31/60

(Giudice Tavolare ALIBRANDI)

Letta la domanda presentata il 20 gennaio 1960 e la domanda complementare in data 16 marzo 1960 dal Comune di Cortina d'Ampezzo e dalle Undici Regole di Cortina d'Ampezzo;

per la intavolazione del diritto di proprietà;

la domanda concerne la intavolazione rispettivamente al nome del Comune di Cortina ed al nome delle Undici Regole di Cortina d'Ampezzo del diritto di proprietà sui beni loro assegnati con decreto di scioglimento di promiscuità, ai sensi dell'art. 8 legge 16 giugno 1927 n. 1766, del Commissario degli usi civici di Trieste 27 novembre 1959 prot. 2232/59.

1. Preliminarmente, circa la legittimazione dei firmatari la domanda ad impegnare la volontà degli enti da loro rappresentati, osservasi. Sulla legittimazione del Sindaco del Comune non può sorgere dubbio. Pur essendo poi sufficiente, ai fini della accettazione della domanda, che la intavolazione sia richiesta da una sola delle parti, per cui sarebbe stato sufficiente la richiesta del Sindaco di Cortina d'Ampezzo, può ancora rilevarsi che i firmatari di essa per le singole Regole hanno agito quali mandatari nominati dalle varie assemblee anzitutto agli effetti dell'art. 29 della legge 1766 del 1927 per la stipulazione dell'atto di conciliazione col Comune ed inoltre in genere per la sottoscrizione di ogni ulteriore atto conseguente a quella conciliazione e quindi ovviamente per la sottoscrizione della domanda tavolare, che chiede una iscrizione della quale le Regole profittano ed alla quale pertanto è applicabile l'art. 77 p.p. della legge generale sui libri fondiari allegata al r.d. 28 marzo 1929 n. 499 sui libri fondiari stessi.

2. Circa l'ammissibilità della iscrizione di un diritto reale al nome dei richiedenti, osservasi. La intavolazione può essere concessa a persone, fisiche o giuridiche (De Fina, Rapporti tra iscrizione tavolare e personalità giuridica del soggetto iscritto in Foro It. 1952, I, 736 e Cass.

5 gennaio 1952 n. 7, *ivi*, specie nella parte citata in nota e non riportata nel testo).

Persona giuridica è ovviamente il Comune. Tali devono essere considerate le singole Regole d'Ampezzo (in mancanza di tale personalità, essendo esse pur sempre associazioni di fatto, i beni di loro proprietà andrebbero intestati ai singoli associati ovvero ad una persona quale proprietario fiduciario; sembra che in questo senso vada intesa Cass. 24 aprile 1954 n. 1248 in Giust. Civ. 1954, 908, per la quale è possibile la iscrizione nei libri tavolari della frazione quale assegnataria e quindi titolare di beni; per la intestazione di beni ad associazioni non riconosciute Cass. 8 agosto 1959 n. 2500 in Giust. Civ. 1959, I, 2127): ed invero tali furono riconosciute con decreto della Giunta provinciale del Tirolo e Voralberg 19 settembre 1873 n. 7824 all. G. e nella decisione luogotenenziale 16 luglio 1862 n. 16501, in base ai quali atti appunto furono considerate tali anche dalla decisione della I.R. Commissione locale di svincolo degli oneri fondiari in data Innsbruck 18 luglio 1885, n. 8156/441. Potrebbe citarsi anche l'art. 26 Cod. Civ. austriaco, pel quale le società lecite, di fatto esistenti, hanno gli stessi diritti delle persone, e quindi — parrebbe — è riconosciuta la loro personalità come soggetto distinto dai singoli soci. Non sembra invece potersi tale personalità dedurre dal par. 32 lett. d) dell'Ordinanza 31 ottobre 1857 n. 218 contenente Istruzioni alla Patente Sovrana 5 luglio 1853 n. 130 sulla regolamentazione e la reluzione (affrancazione) dei diritti di legname, pascolo e prodotti forestali e alcune servitù, proprietà accumulate e diritti d'usufrutto legalmente riconosciuti, pel quale legittimati stare in giudizio nei processi in tale materia per le persone morali in genere, corporazioni e società erano i titolari o rappresentanti, norma dalla quale può evincersi la legittimazione «ad processum» dei Marighi per le Regole, ma non ancora la personalità di dette corporazioni.

Si è pertanto verificato, anche per le Regole di Ampezzo nell'ordinamento austriaco quel processo di personificazione della corporazione dei condomini, già manifestatosi, appunto per risolvere principalmente la questione della intestazione dei beni nell'ordinamento italiano, per le associazioni (partecipanze, vicinie, università agrarie) dell'Italia centrale, alle quali fu riconosciuta la personalità con legge 4 agosto 1894 n. 397 e per le Regole del Cadore, alle quali fu riconosciuta personalità giuridica (di diritto pubblico) con il D.L. 3 maggio 1948 n. 1104 (si ricordi che il territorio, al contrario di quello di Cortina

d'Ampezzo, era stato riunito alla Madre patria già nel 1866).

Avendo detta personalità per l'ordinamento precedente, le Regole l'hanno conservata ovviamente, senza bisogno di riconoscimento ai sensi della legge italiana, anche per l'ordinamento succeduto nel territorio, in base al Trattato di S. Germano approvato con R.D. 6 ottobre 1919 n. 1804 conv. in legge 26 settembre 1920 n. 1322, per il quale – art. 75 – doveva essere riconosciuta da parte dell'autorità italiana esclusivamente la qualità di «italiana» di una persona giuridica, ma non la qualità quindi di «persona» dell'ente, qualità questa invece che non poteva più essere posta in discussione (argomentando anche dall'art. 263 Trattato).

Ora, è sufficiente la qualità di «persona giuridica» di un ente perché sul libro fondiario ad esso possa essere intavolato un diritto reale, a nulla interessando la nazionalità (ad abundantiam rilevasi però che non può essere posta seriamente in dubbio la qualità di «italiana» della persona giuridica «Regola» di Cortina d'Ampezzo, se non altro per il riconoscimento implicito di tale qualità – non già invece della qualità di persona giuridica, che tale atto non avrebbe potuto attribuire – da parte dell'autorità amministrativa italiana, operato con il decreto del Prefetto di Belluno 10 giugno 1950 (F.A. Legali n. 15 del 22 agosto 1950), che costituiva il Consorzio tra il Comune e le Undici Regole di Cortina d'Ampezzo per la gestione tecnica dei boschi e pascoli ad essi appartenenti).

E tale personalità delle Regole è stata riconosciuta dalla sentenza 24 ottobre 1947 del Commissario degli usi civici di Trento n. 1651 prot. e dalla sentenza 30 dicembre 1955 n. 2/56 della Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale usi civici (non interessa a questi fini la qualità di persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato; certo è che la natura pubblicistica delle terre che sarebbero loro state assegnate, le Regole hanno riconosciuto facendo sottoporre alla legge del 1927 sugli usi civici la procedura per l'assegnazione stessa, abbandonando le precedenti pretese, e facendo passare in giudicato la sentenza del Commissario degli usi civici di Trento citata, la quale ha affermato quella natura delle dette terre).

La intavolazione quindi può essere concessa alle Regole come tali, senza necessità di intestare i beni a persona quale proprietario fiduciario in nome delle Regole stesse.

3. Circa la concordanza tra domanda tavolare e titolo giustificativo, osservasi.

Il decreto del Commissario degli usi civici, invocato quale titolo giustificativo della domanda di intavolazione alle Undici Regole delle Partite Tavolari di nuova formazione nonché delle P.T. 1177, 1209, 1933 e 1818 ha attribuito alle Regole «in generale» determinati beni, aggiungendo che essi dovevano essere iscritti sul libro fondiario a ditta «Regole d'Ampezzo»; nella domanda, nella specie quella suppletiva di precisazione, viene chiesta la intavolazione alle Undici Regole. È da rilevare però a questo proposito che non sussiste discordanza tra la domanda ed il titolo giustificativo di essa: ed invero la parte dispositiva, della quale esclusivamente il giudice tavolare deve tener conto, è quella concernente l'attribuzione alle Regole (nel decreto tutte specificate ed elencate) di determinati beni, costituendo l'aggiunta concernente la fase della intavolazione un di più che — in sé e per sé — non contiene alcuna statuizione, ma solamente una indicazione, un consiglio pel futuro procedimento tavolare, indicazione giustificata con la considerazione che si voleva far salva, anche nella iscrizione sul libro fondiario, la promiscuità tuttora permanente tra le varie Regole sui terreni loro unitariamente e complessivamente assegnati (indicazione pertanto che sarebbe stato opportuno porre nella motivazione e non nel dispositivo, che contiene la statuizione, la manifestazione di volontà rilevante per operare le modificazioni conseguenti all'atto).

Poiché però la ditta «Regole d'Ampezzo» non è persona giuridica (né oltre a tutto ente di fatto, ma creazione fittizia apparsa per la prima volta nell'atto di conciliazione tra le parti più volte citato, sussistendo sia pel diritto che nella realtà solamente Undici Regole separate, con separati regolieri e separate assemblee) per cui ad essa non si sarebbe potuto intestare un diritto reale (e non lo si sarebbe potuto intestare ad una persona quale proprietario fiduciario non essendo le «Regole d'Ampezzo», come rilevato, nemmeno ente di fatto), le Regole hanno chiesto la intavolazione dei beni ad esse direttamente: né così facendo, ripetesi, la domanda si è allontanata dalla statuizione del Commissario degli usi civici, in quanto alle Regole genericamente detto Commissario ha effettivamente attribuito i beni relativamente ai quali viene chiesta la iscrizione del diritto di proprietà alle Undici Regole.

Le Regole hanno poi chiesto la intavolazione del loro diritto di proprietà quale «comunione generale per condominio»: la specificazione corrisponde ad una delle cinque diverse specie di promiscuità indicate dall'art. 8 della legge sugli usi civici: 1) comunione generale per servitù reciproche; 2) comunione generale per condominio; 3) co-

munzione particolare per condominio; 4) comunione particolare per servitù; 5) comunione particolare sia per condominio che per servitù su terre non appartenenti a demani comunali; Cass. 10 luglio 1959 n. 2229 in Giust. Civ. 1959, 1, 1669): la domanda può essere accolta; la specificazione è indispensabile in quanto l'iscrizione tavolare senza di essa attribuirebbe a favore di ognuna delle Undici Regole la quota di un undicesimo dei fondi loro intestati, il che non risponde alla reale situazione dei reciproci diritti tra le varie Regole, diritti che non possono essere determinati in termini di «quota» di proprietà dei fondi, bensì di «fabbisogno» dei singoli regolieri appartenenti ad una data Regola, situazione questa indicata esattamente con la espressione nella domanda precisata. La domanda trova inoltre piena giustificazione nei documenti prodotti, dato che appunto l'atto di conciliazione e la omologazione di essa precisano in tale forma (promiscuità) la specie di comproprietà tra le Regole esistente, atti tutti fatti propri dal decreto del Commissario 27 novembre 1959 che ha attribuito alle Regole quelle terre (ed invero in un primo tempo era stato divisato di intestare genericamente alle «Regole d'Ampezzo» dette terre proprie al fine di far salva la promiscuità e non attribuire un undicesimo a ciascuna delle Regole).

La domanda di intavolazione al Comune di Cortina d'Ampezzo delle P.T. 154, 421, 422, 423, 588, 730, 758, 1083, 1818, 1318, 1498, 1654, 2118, 2460 e 2461 trova la sua giustificazione parimenti nel decreto 27 novembre 1959 citato, il quale ha attribuito detti beni al Comune.

4. Nel merito della intavolazione richiesta, può osservarsi.

Con la convenzione 9-11 febbraio 1887 (convegno tra la Magnifica Comunità d'Ampezzo e le cosiddette Regole) approvata dall'I.R. Commissione provinciale per l'affrancazione ed il regolamento degli oneri fondiari datato Innsbruck 23 febbraio 1887 n. 3484/171 Servitù, tra il Comune d'Ampezzo (attuale Comune di Cortina d'Ampezzo) e le Regole, si addiveniva alla regolamentazione dei reciproci diritti sui boschi e pascoli della Valle d'Ampezzo, riconoscendo la proprietà delle terre al Comune ed alle Regole il diritto promiscuo di godimento. A questo ultimo poi venivano concessi in proprietà 543 ettari. In virtù dell'approvazione ai sensi del par. 38 della Patente Sovrana 1853 n. 130 quell'atto era giurisdizionale, avente la medesima forza legale di cognizione (sentenza) e transazione giudiziaria cui il giudice, a richiesta delle parti, doveva dare esecuzione.

All'atto dell'impianto del libro fondiario, pertanto, (1911), il diritto di proprietà su detti boschi e pascoli — salvo che per i fondi nel 1887 assegnati alle Regole, che furono a queste intestati — veniva intavolato al nome della Magnifica Comunità d'Ampezzo (P.T. 421, 422, 423), ed a loro carico veniva iscritta la «servitù» di percepire l'erba e la legna a favore delle Regole.

Con ricorso 2 giugno 1944 le Regole chiedevano lo scioglimento della esistente promiscuità; nel corso del susseguente procedimento avanti al Commissario degli usi civici di Trento, poi, modificata la domanda, esse contestavano addirittura l'iscrizione tavolare, rivendicando, quali enti di natura privata, un diritto di proprietà su tutti i predetti beni già intestati al Comune (Magnifica Comunità, il che è lo stesso come vedremo), ed affermando la natura di beni privati ed allodiali e non comunali di essi, e la non applicabilità della legge sugli usi civici.

Con sentenza 24 ottobre 1947 il Commissario rigettava la domanda, affermando invece che le Regole erano titolari di un diritto di uso civico (nel diritto germanico gli usi collettivi di pascolo e simili erano definiti «servitù»; quel diritto ammetteva le servitù personali) sui boschi e pascoli intavolati al Comune (Magnifica Comunità) e la natura pubblica di quelle terre; ordinava infine lo scioglimento della promiscuità.

Le Regole appellavano, ma la Corte d'Appello di Roma, Sezione speciale usi civici con sentenza 30 dicembre 1955 confermava integralmente la decisione del primo giudice.

Le Regole proponevano ricorso per Cassazione.

Con atto privato Venezia 24 maggio 1957 il Comune da una parte e le Undici Regole dall'altra addivenivano ad una conciliazione: con essa si conveniva che il giudizio avanti alla Suprema Corte sarebbe stato abbandonato; dando poi esecuzione all'ultimo capo della sentenza del Commissario di Trento, convenivano di procedere allo scioglimento della promiscuità tra essi esistente; salvo che, invece di procedere alla specificazione concreta dei fondi che spettavano alle Regole da una parte ed al Comune dall'altra, fissavano precise direttive indicanti il modo di pervenire al detto scioglimento.

Con ordinanza 5 dicembre 1957 il Commissario degli usi civici di Venezia omologava la avvenuta conciliazione e detta ordinanza veniva approvata con decreto del Ministero dell'agricoltura 6 marzo 1958 ai sensi dell'art. 29 della legge sugli usi civici. Finalmente, sulla base di

una proposta e di un progetto elaborato da una speciale Commissione nominata dal Ministero dell'Agricoltura, il Commissario degli usi civici di Trieste con decreto 27 novembre 1959 ordinava lo scioglimento della promiscuità, ai sensi dell'art. 8 della legge, tra il Comune da una parte e le Regole dall'altra assegnando ad ognuna delle due parti determinati fondi.

Osserva questo Giudice tavolare, ai fini dell'accoglimento della domanda o meno, che è pacifica (vedi le sentenze 20 ottobre 1947 e 30 dicembre 1955 sopra citate) la piena identità tra Magnifica Comunità d'Ampezzo e Comune di Cortina d'Ampezzo (tanto è vero che le Regole hanno contestato la iscrizione tavolare, in quanto la Magnifica Comunità si identificava col Comune), rappresentando la prima dapprima l'insieme delle comunità che erano sorte nella zona e venendosi col tempo differenziando dai singoli Comuni in altre valli (ad esempio Magnifica Comunità Cadorina, Agordina, ecc.), mentre nella Valle di Ampezzo si è venuta identificando col Comune, perché un solo Comune si è ivi costituito; Comunità madre dalla quale le Regole col tempo si sono venute distinguendo nettamente tanto da divenire organismi completamente separati da essa ed alle volte con essa in contrasto e dalla quale ricevevano singolarmente delle concessioni di terre od altro. È stata poi operata la intavolazione alla Magnifica Comunità, in quanto il Convegno del 1887 aveva attribuito i beni al Comune, ma questo veniva identificato con quella. E sino al 1939 circa, almeno per quel che concerne il libro fondiario, il Comune viene indicato come Magnifica Comunità, tanto è vero che per essa agiva il Podestà ed il nome del Comune appariva negli atti di compravendita accanto a quello della Magnifica Comunità diviso da un trattino, e la Prefettura autorizzata all'acquisto dei beni il Comune.

Oggetto poi di diritto di uso civico e quindi di promiscuità (da qualificarsi indubbiamente nella specie di esso detto «comunione particolare per servitù su beni comunali», in quanto l'uso civico gravava solamente su parte dei beni del Comune) – ciò è sempre stato pacifico – erano i beni a carico dei quali era iscritta una «servitù» a favore delle Regole; la discussione tra le parti ha sempre riguardato infatti esclusivamente quei boschi e pascoli e le sentenze citate, la conciliazione e l'atto di omologazione ad essi si riferiscono.

Né potrebbe essere diversamente: nella zona vige il sistema tavolare, per il quale la pubblicità è costitutiva e non semplicemente dichiarativa; ora i diritti di uso civico (di natura reale e non personale e co-

me tali oggetto d'iscrizione tavolare) iscritti a favore delle Regole su fondi del Comune, gravano solamente sui beni sopra indicati. La esistenza di ulteriori diritti di uso civico – effettivamente esercitati, in quanto altrimenti l'azione per ottenere il loro riconoscimento sarebbe ormai estinta ai sensi dell'art. 3 della legge usi civici – avrebbe ben potuto essere accertata con sentenza del Commissario od essere ammessa con atto di conciliazione tra le parti debitamente omologate, ma ciò nella specie non è stato in quanto il decreto de quo, come vedremo meglio in seguito, è atto esclusivamente amministrativo e la conciliazione 24 maggio 1957 non ha posto in discussione la questione.

Era pertanto – al momento della emanazione del decreto 27 novembre 1959 – incontestabilmente stabilito che oggetto di godimento promiscuo tra Comune e Regole erano esclusivamente i fondi compresi nelle P.T. 421, 422, 423: solamente di essi pertanto il Commissario si sarebbe dovuto occupare e tra essi solamente scegliere quelli da attribuire alle Regole ed al Comune; ogni altro bene intestato al Comune ed alla Magnifica Comunità si sottraeva al godimento promiscuo perché a suo carico nessun vincolo di tal genere risultava intavolato, riguardando la convenzione del 1887 solamente quelli sopra indicati.

Nel decreto invece il Commissario (evidentemente in ciò tratto in errore dall'operato della Commissione speciale) ha stranamente considerato beni soggetti al godimento promiscuo alcuni fondi pervenuti al Comune, molto spesso per atti di compravendita, tra il 1913 ed il 1936 (!), (salvo che quelli formanti la P.T. 1818), pei quali pertanto non potrebbe seriamente sostenersi nemmeno che su di essi possa sussistere un uso civico a favore delle Regole (P.T. 154, 588, 730, 758, 1083, 1177, 1318, 1498, 1654, 2118, 2460, 2461 intestato alla Magnifica Comunità, e P.T. 1209, 1933 intestate al Comune di Cortina d'Ampezzo; ha poi ricompreso nella promiscuità, sempre erroneamente la P.T. 1818 «strade» intestate a «Bene Pubblico»). Erroneità del decreto tanto più palese, se si considera ad esempio che il fondo compreso nella P.T. 2461 – bene acquistato dal Comune nel 1935 – è il piazzale della stazione di Cortina d'Ampezzo: le Regole pertanto, a stare a quel decreto, avrebbero avuto un diritto di uso civico sul piazzale della stazione, area per di più acquistata solamente nel 1935 (!); ed a seguito di quel decreto sul detto piazzale vi sarebbe un diritto di uso civico a favore dei non regolieri solamente (!).

La verità è che la Commissione e poi il Commissario partirono dall'erroneo presupposto – non si sa bene in base a quale ragionamento,

dato che negli atti precedenti, nel decreto coscienziosamente tutti citati, era chiarita la estensione della promiscuità; o forse ancora per semplice svista di coloro che prepararono il materiale da sottoporre alla Commissione — che oggetto di promiscuità erano tutti i beni intestati alla Magnifica Comunità nel libro fondiario (quasi intendendo la Magnifica come la comunione tra il Comune e le Regole) e poi vi aggiunsero alcuni fondi intestati al Comune di Cortina d'Ampezzo (pervenuti ad esso nel 1939: P.T. 1209 e 1933) ed alcune strade intavolate a «Bene Pubblico», perché situati tra i boschi oggetto della promiscuità.

Criterio, anche se di buon senso onde unificare tutti i boschi, per quel che riguarda queste ultime aggiunte, non per questo meno erroneo ed antiggiuridico: e nella specie, sino a prova contraria si deve agire nel campo del diritto e non del buon senso e di interessi particolari.

Abbiamo rilevato che, a rigore — a prescindere dalla absurdità nella specie di considerare oggetto di godimento promiscuo una arca quale il piazzale della stazione ed altre acquistate recentemente dal Comune — il Commissario avrebbe potuto, anche d'ufficio, accertare la esistenza di diritti di uso civico esercitati, ma non risultanti dal libro fondiario. Ciò però avrebbe dovuto fare con sentenza, in quanto tale decisione verteva su diritti soggettivi, a differenza dello scioglimento della promiscuità e l'attribuzione del compenso da una parte, che è atto amministrativo, in quanto il Commissario vi provvede fruendo di poteri discrezionali, e quindi la decisione verte in materia di interessi legittimi (per tale criterio discreitivo, ormai pacifico in giurisprudenza, tra attività amministrativa e giurisdizionale del Commissario, v. Cons. Stato v, 16 maggio 1959 n. 291 in Giust. Civ. 1959, II, 287; Cass. 14 giugno 1957 n. 2246 in Giur. Agr. 1958, 429; Cass. S.U. 4 giugno 1956 n. 1874 in Foro It. 1957, I, 635).

Ora, i due provvedimenti, amministrativo e giurisdizionale, possono essere emessi congiuntamente. Nella specie però trattasi indubbiamente di atto esclusivamente amministrativo. È vero infatti che la qualificazione in un senso o nell'altro di un atto del Commissario va basata sul contenuto dell'atto stesso, e non attribuendo rilevanza all'aspetto formale (vedi decisioni sopra citate contrariamente ad una giurisprudenza del Consiglio di Stato ora superata); perché però si abbia effettivamente un atto giurisdizionale occorre una controversia, attuale o potenziale, e che dall'atto appaia in qualche modo che si è voluto decidere una questione di esistenza di diritti di uso civico; nella specie invece — a parte la considerazione che non si è seguita la pro-

cedura contenziosa, il che avrebbe però scarsa rilevanza risolvendosi la irritualità in mero motivo di impugnazione nella fattispecie non proposta — richiamando nella motivazione esclusivamente gli atti citati, i quali appunto precisavano i limiti dell'estensione della promiscuità, nel dispositivo si è poi manifestata la volontà esclusivamente di sciogliere la promiscuità esistente e non già anche di accertare usi civici prima non ritenuti sussistenti, comprendendo nella promiscuità da sciogliere anche beni completamente estranei ad essa, solo per l'evidente palese errore iniziale di non essersi preoccupato di sapere e specificare su quali beni effettivamente la promiscuità cadeva (nella motivazione del decreto non una parola è spesa a questo proposito).

Erronea statuizione questa che non sembra di per sé sola possa far qualificare giurisdizionale l'atto, nel senso da attribuirgli anzitutto una volontà implicita di aver ritenuto come sussistenti dei diritti di uso civico prima non considerati esistenti, e ciò in contrasto con quanto sino a quel momento dato per pacifico, ed in secondo luogo una volontà di procedere allo scioglimento della promiscuità così estensivamente ritenuta come esistente.

La verità è invece che tale prima volontà nell'atto non sussistente in alcun modo e che esso pertanto non contiene una statuizione secondo la quale devonsi considerare oggetto di godimento promiscuo anche i fondi compresi nelle P.T. che non sono le 421, 422, 423. L'atto de quo è pertanto amministrativo e non giurisdizionale.

La sua erroneità però non può farlo considerare certamente nullo, bensì solamente annullabile.

È noto che l'errore di fatto — ed in tale vizio della volontà è caduto il Commissario ritenendo oggetto di promiscuità beni che non erano invece soggetti a godimento promiscuo — può dar luogo sia a quella causa di annullabilità denominata violazione di legge, sia a quella denominata eccesso di potere.

Si ha la prima quando l'errore cade sopra presupposti giuridici necessari per la emanazione del provvedimento di quella portata: nella specie sussiste tale vizio, in quanto manca — in parte — il presupposto ritenuto invece dal Commissario sussistente, e non già per errore di diritto ma di fatto, della natura di beni oggetto di godimento promiscuo per gran parte dei beni in relazione ai quali è stato ordinato lo scioglimento della promiscuità; violazione questa dell'art. 3 della legge 1766 del 1927, anche perché questa ultima norma prescrive che siano assegnate alle parti porzioni di fondi sui quali sussisteva la pro-

miscuità, non potendosi invece quale compenso dello scioglimento assegnare altri beni.

Sembra inoltre che l'atto sia affetto dal vizio dell'eccesso di potere nelle speciali forme della illogicità manifesta e nella contraddittorietà del provvedimento con altro precedente: ed invero nella motivazione ci si richiama integralmente alle precedenti citate sentenze, alla conciliazione e soprattutto all'atto di omologazione di quest'ultima, atti nei quali si dava per pacifico che il diritto di uso civico a favore delle Regole era quello loro riconosciuto nel 1887 e come tale inserito nel libro fondiario, gravante cioè solamente sui fondi compresi nelle P.T. 421, 422, 423; ed inoltre la statuizione de quo contraddice appunto con l'atto di omologazione 5 dicembre 1957 il quale solo a quei fondi si riferiva, nonché con la sentenza 24 ottobre 1947 passata in cosa giudicata.

Sembra inoltre che l'atto sia inficiato da violazione di legge per mancanza di motivazione (la necessità di detta motivazione è palese data la natura dell'atto di restringere i diritti di un soggetto, sia pure a favore di altro): manca infatti ogni spiegazione del perché il Commissario – sulla base incontestabile dei criteri fissati dalla conciliazione fra le parti debitamente omologata – ha diviso tra le parti quei fondi in quella determinata proporzione: la motivazione invero si limita a dire che la proposta di scioglimento presentata dalla Commissione era accettabile, in quanto i membri di detta Commissione erano persone altamente qualificate (il che ovviamente non costituisce ancora motivazione, dovendo l'autore di un atto far palese il criterio seguito per giungere al risultato costituente la statuizione, magari anche ripetendo e richiamando i criteri indicati dalla Commissione) e che le parti erano d'accordo (non avendo invece l'accordo delle parti rilevanza che molto limitata, non vertendosi nella specie nel campo di omologazione di una conciliazione, a parte la considerazione che anche in questo caso il Commissario deve esercitare il proprio controllo di legittimità essendo la materia d'interesse pubblico e potendo inoltre gli amministratori degli enti interessati errare nella valutazione dell'interesse dei rispettivi enti).

L'atto pertanto – sembra pacifico – sarebbe annullabile da parte del Ministro dell'Agricoltura e Foreste.

Una volta posta in risalto la natura dell'atto e la illegittimità di esso, si pone però la questione dei limiti del sindacato del Giudice tavolare sugli atti costituenti il titolo giustificativo immediato della do-

non doveva ricomprendere nella promiscuità tra Comune e Regole, al Comune; ha cioè lasciato integra la precedente situazione di fatto (in quanto la Magnifica Comunità si identifica col Comune). Ciò però ad eccezione delle P.T. 1177, 1209 e 1933 ed — in parte — 1818 attribuite alle Regole (partite comprendenti le prime tre fondi di nessuna rilevanza economica, la quarta invece tutte le strade che corrono nell'interno dei boschi).

Può quindi essere ordinata la intavolazione alle Undici Regole di Cortina d'Ampezzo, non sussistendo altri ostacoli, delle P.T. 1177, 1209, 1933 e 1818, pur non essendo stati i fondi in esse compresi gravati di un diritto di uso civico a favore delle Regole.

5. Circa la concordanza tra la persona contro la quale viene richiesta la intavolazione in base ai documenti giustificativi e la persona alla quale risulta intestato il bene oggetto della richiesta intavolazione (art. 94 1° comma n. 1 legge tavolare), osservasi.

Per quel che concerne la richiesta di intavolazione al Comune di Cortina d'Ampezzo per le P.T. 154, 421, 422, 423, 588, 730, 758, 1083, 1177, 1318, 1498, 1654, 2118, 2460 e 2461, rilevasi che la richiesta iscrizione costituisce una vera e propria rettifica piuttosto che una iscrizione contro una persona ed a favore di altra: essa trova la sua piena giustificazione nel decreto 27 novembre 1959 ed in tutti gli altri titoli allegati ed a quello richiamato (invero la statuizione contenuta in un atto va intesa in stretta relazione con la motivazione di esso): in tutti quegli atti è stabilita la piena identità tra il Comune di Cortina d'Ampezzo e Magnifica Comunità d'Ampezzo, come rilevato. Da un punto di vista strettamente giuridico può ancora rilevarsi che nel dispositivo della sentenza 24 ottobre 1947, passata in giudicato, si parla di beni e terre godute dalle Regole «in promiscuo godimento col Comune ed iscritto come proprietà di questo»; ora tali terre erano iscritte invece per la precisione alla Magnifica Comunità d'Ampezzo: poiché però nella motivazione della sentenza è data per pacifica la identità tra Comune e Magnifica Comunità, si è formato un giudicato implicito su tale identità. Ben può pertanto essere accordata la intavolazione di quelle Partite Tavolari dal nome di Magnifica Comunità di Ampezzo, al nome di Comune di Cortina d'Ampezzo così come richiesto.

Per quel che concerne la intavolazione delle P.T. 3562, 3563, 3564, di nuova formazione, 1177, 1209 e 1933, rilevasi che la persona contro la quale è richiesta la iscrizione in base al titolo giustificativo è il

Comune: ed invero il decreto 27 novembre 1959 ha ordinato lo scioglimento della promiscuità tra Comune e Regole sulle terre al primo intestate. Poiché le P.T. 1209 e 1933 sono effettivamente intestate al Comune e le P.T. 421, 422 e 423 dalla escorporazione di alcune particelle fondiari ed edificiali delle quali Partite vengono formate le nuove P.T. 3562, 3563, 3564, e la P.T. 1177 lo sono divenute a seguito della domanda presente nella parte sopra accolta, ben può ordinarsi la intavolazione alle Regole di tali partite, sussistendo concordanza tra la persona contro la quale la iscrizione è richiesta in base al titolo giustificativo (Comune) e la persona alla quale risulta iscritto l'immobile.

Questa concordanza invece non sussiste per quel che concerne la P.T. 1818. Il diritto di proprietà su di essa infatti è attualmente intavolato a «BENE PUBBLICO»; le parti chiedono la intavolazione di detto diritto su una porzione dei fondi formanti detta partita al Comune e su altra porzione alle Regole. Ora, come rilevato, il decreto ha ordinato lo scioglimento della promiscuità tra Comune e Regole sulle terre al primo intestate, per cui la persona contro la quale è richiesta la intavolazione in base al titolo giustificativo è il Comune di Cortina d'Ampezzo, mentre i fondi risultano iscritti a nome di «BENE PUBBLICO»: è palese quindi la mancanza di concordanza, ostacolo che impedisce l'accoglimento della domanda in questa sua parte (artt. 94, 99 legge tav.) (è chiaro che la descrizione dei beni fatta sul foglio A. 1, sul quale leggesi «Vie comunali», non ha alcuna rilevanza avendola solamente la iscrizione che appare sul foglio B. e che sola indica il nome della persona titolare del diritto di proprietà sulla Partita).

I richiedenti, prima di poter vedere accolta questa parte della domanda, dovranno far sì che sussista la concordanza ora mancante e chiedere – sulla base di idoneo titolo giustificativo – la iscrizione del diritto di proprietà su detta Partita Tavolare al Comune di Cortina d'Ampezzo, sia richiedendo una semplice rettifica per erroneità di iscrizione al momento dell'impianto del libro tavolare, sia – sembra più corretto e sicuro – mediante produzione di una sentenza di accertamento od altro atto idoneo che dimostri l'identità tra il quid «BENE PUBBLICO» e «COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO», o meglio la appartenenza dei fondi compresi nella detta Partita al Comune stesso (la equivocità di tale denominazione attuale e la impossibilità – allo stato – di considerare come proprietà del Comune i fondi come sopra intestati è dimostrata dalla considerazione che il diritto di

proprietà sui beni formanti la P.T. 1821 di Cortina nella quale sono compresi tutti i fiumi, laghi, torrenti, ed in genere le «ACQUE» (questa è la descrizione che appare sul foglio A. 1) della zona, è parimenti intavolato a «BENE PUBBLICO»: ora è certo che questa intestazione non può identificarsi con quella «COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO» e cioè proprietà del Comune, dato che le acque pubbliche non possono appartenere al Demanio comunale, bensì esclusivamente a quello dello Stato ai sensi dell'art. 824 in relazione all'art. 822 c.c.

Per la parte che riguarda la intavolazione del diritto di proprietà sulla P.T. 1818 al Comune ed alle Regole, pertanto, la domanda va rigettata.

p. q. m.

visto l'art. 93, 94, 99, 2° comma lett. B. legge tavolare allegata al R.D. 28 marzo 1929 n. 499

DECRETA

I. L'intavolazione del diritto di proprietà nelle P.T.:

P.T. 154 per due ottavi della porzione 2)

P.T. 421

P.T. 422

P.T. 423

P.T. 588 per una metà

P.T. 730

P.T. 750 per una metà

P.T. 1083

P.T. 1177

P.T. 1318 porzione 1) per 128/1280 - porzione 2) per 24/480

P.T. 1498

P.T. 1654

P.T. 2118

P.T. 2460 per due terzi

P.T. 2461

da nome di «MAGNIFICA COMUNITÀ D'AMPEZZO» al nome di «COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO» in base all'atto di scioglimento di promiscuità del Commissario degli usi civici di Trieste in data 27 novembre 1959 prot. n. 2232/59 annotandosi sulle P.T. 422 e 423 che i beni in esse compresi conserveranno la loro originaria na-

tura rimanendo inalienabili, indivisibili e vincolati alla loro destinazione.

II. *In P.T. 421 di Cortina d'Ampezzo:*

Foglio C.

L'intavolazione della cancellazione della servitù di pascolo e di percepire l'erba a favore della Regola Alta di Lareto, Regola di Campo, Regola di Rumerlo e Regola di Cadin iscritta per pervenuto col rango del 4 marzo 1887 n. 28 sulle p.f. 5657, 8519, 3124, 3185, 3186, 4007/2, 2952 e 7840.

III. *In P.T. 422 di Cortina d'Ampezzo:*

Foglio C.

a) intavolazione della cancellazione della servitù di percepire legna a favore della Regola Alta di Lareto per la manutenzione degli edifici costruiti sulla p. ed. 600 e 603 e la legna da fuoco iscritta alla posta 5) del Foglio C. col rango del 4 marzo 1887 n. 28;

b) l'intavolazione della cancellazione della servitù di percepire legna a favore delle Regole d'Ampezzo iscritta alla posta 6) del Foglio C. rango del 4 marzo 1887 n. 28;

c) l'intavolazione della cancellazione della servitù di percepire legna e di pascolo a favore delle Regole d'Ampezzo iscritta alla posta 7) del Foglio C. rango del 4 marzo 1887 n. 28.

IV. *In P.T. 423 di Cortina d'Ampezzo:*

Foglio C.

L'intavolazione della cancellazione delle servitù di percepire l'erba a favore delle Regole d'Ampezzo iscritta alla posta 2) Foglio C. col rango del 4 marzo 1887 n. 28.

V. *In P.T. 422 di Cortina d'Ampezzo:*

Il frazionamento delle seguenti particelle:

a) della p.f. 8267 nelle p.f. 8267/1 di mq. 58.310 e p.f. 8267/2 di mq. 75.139 - bosco III°;

b) della p.f. 8274 nelle p.f. 8274/1 di mq. 30.637 - bosco 4° e p.f. 8274/2 di mq. 78.550 - bosco 4°;

c) della p.f. 8275 nelle p.f. 8275/1 di mq. 35.130 - bosco V° e p.f. 8275/2 di mq. 20.748 - bosco 5°;

d) della p.f. 8351/1 nelle p.f. 8351/1 di mq. 552.940 - bosco 5° e p.f. 8351/4 di mq. 204.775 - bosco 5°;

e) della p.f. 8445 nelle p.f. 8445/1 di mq. 906.200 - bosco 5°, mq. 955.974 - bosco di 6°, mq. 1.761.546 - bosco 7° e p.f. 8445/2 di mq. 184.427 - bosco 5°, mq. 194.300 - bosco 6°, mq. 357.789 - bosco 7°;

f) della p.f. 8464/1 nelle p.f. 8464/1 di mq. 93.106 - bosco 3°, mq. 1.803.000 - bosco 4°, mq. 537.300 - bosco 5°, mq. 2.044.800 - bosco 7°, mq. 867.300 improd. e p.f. 8464/3 di mq. 10.425 - bosco 3°, mq. 192.034 - bosco 4°, mq. 56.258 - bosco 5°, mq. 218.673 - bosco 7°, mq. 92.700 improd.;

g) della p.f. 8607/1 nelle p.f. 8607/1 di mq. 532.500 - bosco 4°, mq. 1.716.870 - bosco 5°, mq. 2.484.400 - bosco 6°, mq. 2.186.860 - bosco 7° e p.f. 8607/25 di mq. 326.400 - bosco 4°, mq. 1.052.860 - bosco 5°, mq. 1.523.360 - bosco 6°, mq. 1.340.760 - bosco 7° e p.f. 8607/26 di mq. 115.549 - bosco 4°, mq. 371.703 - bosco 5°, mq. 537.578 - bosco 6°, mq. 473.440 - bosco 7° e p.f. 8607/27 di mq. 4.641 - bosco 4°;

h) della p.f. 8608 nelle p.f. 8608/1 di mq. 2.188.680 improd. e p.f. 8608/2 di mq. 1.285.570 improd.

VI. In P.T. 423 di Cortina d'Ampezzo:

Il frazionamento delle seguenti particelle:

a) della p.f. 8443 nelle p.f. 8443/1 di mq. 1.168.420 - alpe 5° e p.f. 8443/2 di mq. 124.083 - alpe 5°;

b) della p.f. 8444 nelle p.f. 8444/1 di mq. 1.323.560 - alpe 5° e p.f. 8444/2 di mq. 248.040 - alpe 5°;

c) della p.f. 8451 nelle p.f. 8451/1 di mq. 1.481.786 - alpe 5° e p.f. 8451/2 di mq. 433.060 - alpe 5°;

d) della p.f. 8268 nelle p.f. 8268/1 di mq. 45.021 - pascolo 5°, mq. 70.369 improd. e p.f. 8268/2 di mq. 800 - pascolo 5° e mq. 1.240 improd.

VII. La scorporazione dalla P.T. 421 di Cortina d'Ampezzo delle seguenti particelle fondiarie:

p.f. 4334/2 - 4352/1 - 4353 - 8485/2 - 1706 - 1705 - 1707 - 1709 - 1710 - 1712 - 1713 - 1714 - 1715 - 1716 - 2952 - 4007/2 - 4355 - 7295/4 - 8519 - 8907 - 4334/6;

p.ed. 330 - 400 - 610 - 594 - 595 - 604/1 - 664 - 608/1 - 683 - 1265 - 608/2 - 608/3 e 1291 e la formazione con le stesse della nuova P.T. 3562 di Cortina d'Ampezzo.

VIII. L'escorporazione dalla P.T. 422 di Cortina d'Ampezzo delle seguenti particelle fondiarie:

p.f. 16 - 25 - 24 - 102 - 177 - 318/1 - 318/3 - 490 - 2721 - 2801 - 2802 - 2805 - 5698 - 5932 - 5933 - 5938 - 5941 - 6713/1 - 6731/2 - 7293/1 - 8125/1 - 8267/2 - 8274/2 - 8275/2 - 8276/1 - 8276/2 - 8278/1 - 8305 - 8330 - 8342 - 8402 - 8405 - 8410 - 8416 - 8417 - 8420 - 8445/2 - 8461 - 8464/1 - 8474 - 8483/1 - 8483/8 - 8484 - 8513 - 8542 - 8558/1 - 8558/2 - 8563 - 8566/1 - 8566/2 - 8566/3 - 8566/4 - 8583/1 - 8583/2 - 8589/2 - 8603 - 8604 - 8606 - 8608/1 - 8613 - 8614 - 8617 - 8315/1 - 8562/12 - 8315/3 - 8315/4 - 8315/5 - 8315/6 - 8315/7 - 8273/1 - 8273/2 - 8127/5 - 8127/7 - 8127/8 - 8463/1 - 8463/7 - 8463/9 - 8463/10 - 9463/11 - 8285/1 - 5696/1 - 5696/2 - 5697/1 - 5697/2 - 8341/1 - 8341/2 - 8340/1 - 8340/2 - 8352/1 - 8352/4 - 8352/5 - 8351/4 - 8351/3 - 8423/1 - 8423/2 - 8419/1 - 8419/2 - 8421/1 - 8421/2 - 8592/1 - 8592/2 - 8589/1 - 8589/3 - 8127/1 - 8558/3 - 8562/1 - 8562/17 - 796/1 - 797/1 - 797/3 - 8607/16 - 8607/17 - 8607/18 - 8607/19 - 8607/20 - 8607/1 - 8607/26 - 8309/1 - 5780 - 5783 - 5784 - 8415 - 8427 - 8401/1 - 8401/2 - 8401/3 - 8401/4 - 8401/5 - 8562/2 - 8562/6 - 8562/7 - 8562/8 - p. ed. 1272 - 1274 - 1160 - 1292; e la formazione con le stesse della nuova P.T. 3563 di Cortina d'Ampezzo con il trasporto dal Foglio A. 2 delle seguenti iscrizioni:

Posta 1 - Pervenuto il 25 giugno 1914 G.N. 591.

L'insinuazione del diritto di proprietà a nome del Bene Pubblico sulle p.f. n. 8558/3 - 8285/1 - 8427 - 8315/1;

Posta 2 - Pervenuto il 7 luglio 1914 G.N. 596.

È annotata l'insinuazione dell'I.R. Erario sulla p.f. 8267/2.

Posta 3 - Pervenuto l'8 maggio 1918 G.N. 61.

È annotata l'insinuazione del diritto di proprietà accampato dal Club Alpino Tedesco-Austriaco Sezione Reichenberg su parte della p.f. 8558/3; e la conseguente cancellazione nella P.T. 422 di Cortina d'Ampezzo; dal Foglio C. il trasporto delle seguenti iscrizioni:

Posta 1 - Pervenuto il 15 ottobre 1914 G.N. 1042.

Il diritto di pascolo a favore del Comune di Dobbiaco e a carico delle p.f. n. 8315/1 e 8309/1.

Posta 2 - Pervenuto il 23 maggio 1918 G.N. 79.

Il diritto di poter depositare fango, rifiuti ed altro a carico delle p.f. 8309/1, 8315/1, 8305 e 8285/1 a favore della p.f. 8873; a carico delle p.f. 8483/1 e 8464/1 a favore della p.f. 8626 tutte in P.T. 1819 di Cortina.

Posta 3 - Pervenuto il 23 maggio 1918 G.N. 81.

Il diritto di servitù di depositare materiali a carico delle p.f. 8309/1 - 8315/1 e 8305 a favore della p.f. n. 8873; a carico della p.f. 8483/1 a favore della p.f. 8626 tutte in P.T. 1819 di Cortina.

Posta 4 - Pervenuto il 23 maggio 1918 G.N. 82.

Il diritto di erigere e mantenere siepi a carico delle p.f. 8305 e 8315/1 a favore della p.f. 8873; a carico della p.f. 8273 a favore della p.f. 8854 tutte in P.T. 1819 di questo libro maestro.

Posta 8 - Rango dell'1 settembre 1897 n. 74.

È intavolata la servitù di presa d'acqua nella p.f. n. 8285/1 e di acquedotto attraverso la stessa p.f. n. 8285/1 a favore del corpo tavolare nella P.T. 543 di Cortina.

Posta 9 - Pervenuto il 27 luglio 1918 G.N. 161.

La servitù di poter erigere e mantenere strade sulle p.f. n. 8309/1 e 8285/1 a favore delle p.f. n. 8309/2 - 8309/3 - 8285/3 - 8285/4 - 8285/5; a carico delle p.f. n. 8309/1 e 8285/1 e a favore delle p.f. n. 8309/2 - 8309/3 - 8285/3 - 8285/4 e 8285/5 tutte in P.T. 1933 di Cortina.

Posta 10

La servitù di prendere acqua sulla p.f. n. 8309/1 - 8607/1 e 8285/1 a favore del Demanio dello Stato (Amministrazione militare).

Posta 14 - Pervenuto il 5 febbraio 1928 G.N. 28.

Il diritto nel sottosuolo delle p.f. n. 8273 e 8305 a favore della Società Ferroviaria Dolomiti.

Poste 16 e 18 - Pervenute il 6 aprile 1932 G.N. 39.

Sul *quinto corpo tavolare* il diritto di ipoteca a favore dell'Istituto di Credito fondiario delle Venezie per la somma complessiva di lire 600.000 (seicentomila) e la conferma di detto mutuo, annotandosi che la nuova P.T. 3562 di Cortina d'Ampezzo funge da ulteriore partita accessoria alla P.T. 421 di Cortina d'Ampezzo che è principale.

Posta 21 - Pervenuto il 24 maggio 1940 G.N. 111.

A carico delle p.f. n. 8340/1 e 8340/2 e a favore della p. ed. 996 in P.T. 2764 di Cortina il diritto di passaggio pedonale; e la conseguente cancellazione nella P.T. 422 di Cortina d'Ampezzo.

IX. L'escorporazione dalla P.T. 423 di Cortina d'Ampezzo delle p.f.:
 2788 - 3037 - 4007/1 - 4008 - 4009 - 4349 - 4350 - 4351 - 6715 -
 8218 - 8219 - 8268/2 - 8280 - 8281 - 8283 - 8289 - 8308 - 8316 -
 8317 - 8319 - 8298 - 8320 - 8321 - 8328 - 8329 - 8331 - 8333 - 8334 -
 8335 - 8336 - 8337 - 8338 - 8339 - 8332 - 8360 - 8362 - 8363 -
 8364 - 8365 - 8366 - 8369 - 8371 - 8376 - 8377 - 7378 - 8379 -
 8382 - 8384 - 8386 - 8389 - 8390 - 8391 - 8392 - 8393 - 8394 -
 8395 - 8396 - 8397 - 8398 - 8400 - 8403 - 8406 - 8413 - 8414 - 8418 -
 8429 - 8430 - 8432 - 8434 - 8435 - 8437 - 8438 - 8443/2 - 8444/2 -
 8451/1 - 8468 - 8485/3 - 8486 - 8487 - 8488 - 8495 - 8523 -
 8525 - 8526 - 8528 - 8553/1 - 8553/2 - 8553/3 - 8553/5 - 8553/6 -
 8557 - 8559 - 8562/4 - 8564 - 8565 - 8580/1 - 8580/2 - 8581 -
 8582/1 - 8582/2 - 8584/1 - 8584/2 - 8586/1 - 8586/2 - 8586/3 -
 8587/1 - 8587/2 - 8587/3 - 8612 - 8616 - 8615 - 8618 - 8619 -
 8624/1 - 8271/1 - 8271/2 - 8399/1 - 8399/2 - 8385/1 - 8385/2 -
 8387/1 - 8387/2 - 8388/1 - 8388/2 - 3081/1 - 3081/2 - 8562/5 -
 8562/13 - 8585/1 - 8585/2; p. ed. 801 - 803 - 1266 - 1187 - 1322 -
 1285 - 1293; e la formazione con le stesse della nuova P.T. 3564 di
 Cortina d'Ampezzo, con il trasporto del Foglio A. 2 delle seguenti
 iscrizioni:

Posta 4 - Pervenuto il 25 giugno 1914 G.N. 591.

Il diritto di proprietà dell'I.R. Procura di Finanza in Innsbruck a
 nome del Bene Pubblico su parte della p.f. n. 8308.

Posta 6 - Pervenuto l'8 maggio 1918 G.N. 71.

Insinuazione del diritto di proprietà accampato dal Club Alpino
 Tedesco-Austriaco Sezione Reischenberg su parte della p.f. n. 8528; e
 la conseguente cancellazione nella P.T. 423 di Cortina d'Ampezzo.

X. La intavolazione sulle nuove P.T. 3562, P.T. 3563, P.T. 3564 e
 sulle P.T. 1777, 1209 e 1933 tutte di Cortina d'Ampezzo del diritto
 di proprietà a nome di:

- a) Regola alta di Lareto
- b) Regola alta di Ambrizzola
- c) Regola di Zuel
- d) Regola di Campo
- e) Regola di Pocol
- f) Regola di Rumerlo
- g) Regola di Cadin
- h) Regola di Chiave
- i) Regola bassa di Lareto

- l) Regola di Mandres
- m) Regola di Fraina

quale comunione generale per condominio in base all'atto di scioglimento di promiscuità del Commissario degli usi civici di Trieste in data 27 novembre 1959 prot. n. 2232/59, annotandosi che i beni elencati nella suddette partite conserveranno la loro originaria natura rimanendo inalienabili, indivisibili e vincolati alla loro destinazione. XI. Rigetta la domanda di intavolazione del diritto di proprietà dal nome di «Bene Pubblico» al nome di «Comune di Cortina d'Ampezzo» ed al nome delle «Undici Regole di Cortina d'Ampezzo» sulla P.T. 1818 di Cortina d'Ampezzo, per difetto di concordanza.

ORDINA

la notificazione del presente decreto a:

- 1) Comune di Cortina d'Ampezzo
- 2) Regola alta di Lareto
- 3) Regola alta di Ambrizzola
- 4) Regola di Zuel
- 5) Regola di Campo
- 6) Regola di Pocol
- 7) Regola di Rumerlo
- 8) Regola di Cadin
- 9) Regola di Chiave
- 10) Regola bassa di Lareto
- 11) Regola di Mandres
- 12) Regola di Fraina
- 13) Fiduciario delle Regole d'Ampezzo
- 14) Ufficio del Registro di Cortina d'Ampezzo ove la tassa fissa ipotecaria è stata pagata con bolletta n. 816 del 19 gennaio 1960 art. 888 P.T. pot.
- 15) Ufficio Tecnico Erariale di Belluno
Cortina d'Ampezzo, li 23 marzo 1960.